

N. R.G. 59175/2018



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI – Presidente

dr. Fausto BASILE – Giudice

dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice *relatore*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **59175/2018** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 22/10/2020 e promosso da:

MACROSTEN LTD con sede in 2018, Nicosia, Cyprus (2018, Λευκωσία, Κύπρος), Via Strobòloy 77, (Στροβόλου, 77) Strovolos Center, Floor 2, Flat 204 (P. IVA CY10328634T), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico P. Regina, (C.F. RGNDNC62T01F205J), giusta mandato in calce all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 30/1/2019

ATTRICE

contro

RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. - S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, (C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 06921720154, P. IVA: 03976881007), in persona del suo procuratore speciale Avv. Stefano Longhini, in virtù di procura rilasciata dal Presidente e legale rappresentante, dott. Pier Silvio Berlusconi, con atto Notaio Arrigo Roveda di Milano dell'8/1/2004, rep. n. 28649, racc. n. 7320, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Lepri del foro di Roma (C.F. LPR FBA 64T10 H501J) e Carlo Sala del foro di Milano (C.F. SLA CRL 66D11 F205T), giusta delega costituente foglio separato



CONVENUTA

OGGETTO: marchio e nome a dominio.**CONCLUSIONI:**

per l'attrice: "1) Rilevata l'infondatezza delle doglianze da parte della società convenuta in riferimento a qualsiasi delle lamentate violazioni dei diritti di questa sia in via pregiudiziale ed in via preliminare che quelle ex artt. 12, 20, 21, 22 c.p.i., nonché ex art. 2598 nn. 1 e 2 c.c., accertare e dichiarare la legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio "leiene.it" da parte dell'attrice;

2) Dichiarare la legittimità delle attività consistenti nell'acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi, animali o cognomi di persone, sui quali non sia possibile affermare diritti esclusivi;

3) Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta perché generica, infondata e comunque non provata;

4) Condannare, per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, la convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa;

5) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento ed attribuzione in favore del difensore che si dichiara antistatario, oltre oneri di legge"

per la convenuta: "Voglia codesto Ill.mo Tribunale:

I. In via pregiudiziale:

accertare e dichiarare che la causa di merito intrapresa ex adverso ha avuto luogo da e per l'Italia e/o in violazione dei termini e delle condizioni previste dell'art. 3.12 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute e comunque dell'autorizzazione del Registro.it, dichiarando altresì la tardività dell'odierna azione di merito per violazione dell'art. 3.12 del Regolamento Risoluzione delle Dispute (lasciando al Registro.it di disporre conseguentemente l'inefficacia della sospensione della riassegnazione) e comunque la sua inammissibilità alla luce della pronuncia resa in data 5 luglio 2018 dal collegio nominato dalla Camera Arbitrale di Milano vista la sua natura decisoria ex artt. 808-ter c.p.c. e 1349 c.c.

II. In via preliminare e limitatamente alla prima domanda dell'attrice:

accertare e dichiarare che la domanda di Macrosten Ltd volta ad accertare la legittimità della generale attività da essa svolta di acquisizione, utilizzo e rivendita di nomi a dominio, anche se generici, è inammissibile e, comunque, da rigettare per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc;

III. In via condizionata al non creduto caso di esame del merito delle domande di Macrosten Ltd e/o di non creduto superamento delle domande e/o eccezioni pregiudiziali proposte dalla convenuta di cui ai punti I e II che precedono, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in atti;

IV. In tutti i casi, in via riconvenzionale ed in accoglimento delle domande di RTI:

a) inibire all'attrice l'uso (anche passivo) del nome a dominio www.leiene.it;

b) disporre pure il trasferimento a RTI, confermata per quanto occorre possa la pronuncia del 5 luglio 2018 ricordata in atti;

c) fissare la somma che verrà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento inibitorio e/o di trasferimento successivamente constatata, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dello stesso;

d) accertato e dichiarato altresì il danno subito da RTI, condannare la parte attrice Macrosten Ltd al risarcimento del danno in favore della convenuta da liquidarsi nella misura che emergerà dall'istruttoria ovvero in quella ritenuta di giustizia in via equitativa, oltre interessi legali fino al soddisfo, se del caso previa concessione di provvisionale ex art. 278 c.p.c., oltreché alla retroversione degli utili conseguiti attraverso le violazioni dedotte, nella misura che emergerà dall'istruttoria ovvero determinata in via equitativa;

e) ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a spese della parte attrice e cura della convenuta, a caratteri doppi del normale inclusi i nomi delle parti e la precisazione delle



condotte denunciate, almeno sul sito toplegal.it, legalcommunity.it, weblegal.it e su Corriere della Sera, Repubblica, Il Sole 24 Ore in versione cartacea, on line ed anche in versione offline. Con condanna in ogni caso di parte attrice alle spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 7/9/2018 la società Macrosten LTD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all’instato Tribunale la S.p.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo dichiararsi la legittimità della registrazione e dell’uso del nome a dominio “leiene.it” da parte dell’attrice, nonché la legittimità delle attività aventi ad oggetto l’acquisizione, l’utilizzo e la rivendita di nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi, animali o cognomi di persone, sui quali non sia possibile affermare diritti esclusivi, previo accertamento dell’infondatezza delle avverse accuse di violazione dei diritti di proprietà industriale ex artt. 12, 20, 21 e 22 c.p.i. e di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 2 c.c., con condanna della controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

L’attrice, premesso di essere una società di diritto cipriota attiva nel settore dello sviluppo e della vendita di nomi a dominio, operativa, in particolare, nella registrazione e nell’uso imprenditoriale dei c.d. “generic domain names”, la cui caratteristica precipua era l’elevata (intrinseca) capacità attrattiva di traffico, dovuta alla corrispondenza con denominazioni di uso comune, generiche e/o descrittive, esponeva:

- di aver acquistato un ingente numero di nomi a dominio, molti dei quali corrispondenti a nomi di animali, evidenziando, in particolare, la registrazione del *domain name* “laiena.com”, effettuata l’11/12/2010, in data antecedente alla registrazione del *domain name* “leiene.it”, avvenuta il 18/12/2010;
- che alla base di tali acquisizioni vi era un progetto di *e-business*, avviato nel 2001 con la registrazione di nomi a dominio quali: “gatte.it”, “igatti.it”, “pesce.it”, “lacapra.it”, “lafarfalla.it”, “lescimmie.com”, “ilcoccodrillo.it”, avente quale finalità la realizzazione di un portale dedicato agli animali, volto a presentare e promuovere servizi o informazioni relative ad essi;
- che il 9/4/2018 la S.p.A. R.T.I. aveva avviato la procedura per la riassegnazione del nome a dominio “leiene.it”, ritenendo la relativa registrazione da parte attorea illegittima in quanto lesiva dei propri diritti sul marchio distintivo della omonima trasmissione televisiva;
- che, depositata la propria replica, il 5/7/2018 era stata emessa la decisione della Camera arbitrale di Milano, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato da R.T.I S.p.A., l’esperto



nominato aveva disposto la riassegnazione del nome a dominio contestato a favore dell'odierna convenuta, ai sensi dell'art. 3.6, lett. c), del Regolamento Dispute;

- che, a fronte della citata decisione arbitrale, con messaggio inviato tramite PEC il 26/7/2018, l'odierna attrice aveva comunicato al Registro “.it” la propria volontà di adire l'autorità giudiziaria competente ex art. 120, co. II, ult. cpv., c.p.i., chiedendo l'interruzione dell'esecuzione dell'ordine di trasferimento del nome a dominio ed il Registro “.it” ne aveva dato tempestivo riscontro in data 30/7/2018, interrompendo la procedura di trasferimento.

Tanto premesso, la società Macrosten LTD riteneva non condivisibile la decisione adottata in sede arbitrale, per avere l'arbitro erroneamente ritenuto che vi fosse confondibilità tra il nome a dominio contestato e il marchio di proprietà della convenuta a causa dell'identità tra i segni e che l'odierna attrice non avesse alcun diritto o interesse legittimo alla registrazione del nome a dominio “leiene.it”, ritenendo che la registrazione del nome a dominio da parte della società Macrosten LTD fosse, in ogni caso, avvenuta in malafede, ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento.

L'attrice deduceva che la Camera Arbitrale di Milano non aveva in alcun modo considerato che la registrazione, da parte della società Macrosten LTD, del domain name “Leiene” era stata preceduta dalla registrazione di numerosi nomi a dominio recanti nomi di animali, circostanza da cui emergeva la legittimità del progetto attoreo di realizzare un portale afferente agli animali.

L'attrice riteneva legittima la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a parole di uso comune, sia ai fini di rivendita che per sfruttamento del medesimo anche in modalità “parking”, dando atto che il domain name *leiene* era del tutto generico, tanto che la pagina del portale wikipedia dedicata a “le iene” consisteva in una pagina di “disambiguazione”, resa necessaria a causa dei molteplici e diffusi impieghi di tale espressione, tra cui: il film “Le iene (Reservoir Dogs)”, opera cinematografica del 1992 diretta da Quentin Tarantino, l'opera dello scrittore Joe R. Lansdale *Le iene (Hyenas 2011)* e, infine, il programma televisivo “Le Iene”, a diffusione nazionale. Deduceva la società Macrosten LTD che l'importanza assorbente dell'omonimo film fosse corroborata dalla diffusione, dopo quattordici anni dalla sua uscita, ad opera della società Eidos Interactive, azienda britannica produttrice e distributrice di videogiochi, del videogioco ispirato al film e dall'uscita, nel 2017, su Steam e poi su Xbox One e PS4 del nuovo videogioco “Reservoir Dogs: Bloody Days”⁵, che permetteva di impersonare i protagonisti del film (Mr. Blonde, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Blue, Mr. Pink e Mr. White).



La società Macrosten LTD contestava pertanto l'avversa pretesa di tutela ultra-merceologica ex art. 20, co. 1 c.p.i. del marchio "Le iene" registrato dalla S.p.A. RTI in relazione alla omonima trasmissione televisiva.

L'attrice concludeva nel senso che la denominazione "le iene" consistesse in un termine di chiaro uso promiscuo, suscettibile di riferimento tanto ad animali, quanto a film, libri e/o videogiochi, esponendo che il cd. "domain names warehousing", che, secondo un'errata opinione, consisterebbe in un illegittimo accaparramento privo di reali e legittime motivazioni, è un modello di *business* lecito, come ritenuto da plurime decisioni rese in occasioni di "alternative dispute resolutions" in Italia e all'estero, evidenziando che scopo primario degli operatori di tale mercato, i cd. "domainers", è trarre profitto dalle potenzialità attuali e future dei *domain names*, come comprovato dal fatto che gli stessi *domain names*, una volta registrati dalle autorità nazionali (i domini del ".it" corrispondente all'Italia sono assegnati dal Registro ".it" presso il CNR di Pisa) sono liberamente venduti nel cd. "aftermarket" o mercato secondario.

L'attrice contestava l'assunto arbitrare secondo cui la società Macrosten LTD avrebbe provveduto alla registrazione del *domain name* "leiene.it" in malafede, al solo fine di danneggiare e/o ostacolare l'attività commerciale della S.p.A. R.T.I., ovvero di trarre un ingiusto profitto mediante sviamento della clientela, non essendovi mai stato tra le due società alcun rapporto concorrenziale, dando atto di non aver mai utilizzato il nome a dominio "leiene.it" per ingenerare la minima interferenza con i servizi offerti dalla controparte.

La S.p.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituitasi con comparsa del 9/1/2019, eccepiva preliminarmente la tardività dell'avversa azione per violazione del termine di cui all'art. 3.12 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute e la sua inammissibilità, stante la natura decisoria ex artt. 808-ter c.p.c. e 1349 c.c. della pronuncia resa in data 5/7/2018 dall'organo unipersonale nominato dalla Camera Arbitrale di Milano ed eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'attrice in ordine alla domanda volta ad accertare la legittimità della sua attività di vendita di nomi a dominio in generale.

Nel merito, la convenuta concludeva per il rigetto delle avverse pretese e chiedeva, in via riconvenzionale, di inibire all'attrice l'uso (anche passivo) del nome a dominio www.leiene.it, disponendone il trasferimento in proprio favore, con conferma della pronuncia arbitrare del 5/7/2018, con fissazione della penale per ogni ritardo o violazione dell'emananda sentenza, di cui chiedeva la pubblicazione, e con condanna della controparte al risarcimento del danno.



La S.p.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I., richiamando quanto affermato dall'arbitro anche in relazione alla rinomanza dei propri segni distintivi, deduceva che, essendo il marchio “Le iene” un segno con cuore denominativo, lo stesso era suscettibile di entrare in conflitto col nome a dominio “leiene.it” registrato da Macrosten LTD, sia ai sensi dell'art. 22, co. I, c.p.i., stante l'identità di segno e di utilizzo anche nei settori oggetto delle plurime registrazioni di RTI S.p.A., sia con riferimento all'art. 22, co. II, c.p.i., dando atto, altresì, che l'adozione da parte dell'attrice del nome a dominio leiene.it integrava anche gli estremi della registrazione in mala fede.

La convenuta, premesso di essere la società operativa del gruppo Mediaset, nonché primo operatore privato italiano nel settore della televisione commerciale in chiaro, avendo importanti canali televisivi nazionali, tra cui Rete 4, Canale 5, Italia 1, Iris, Mediaset Extra, Italia 2, La 5, Top Crime, esponeva che la trasmissione di maggior successo del canale Italia 1 era quella intitolata “Le Iene”, denominata anche Le Iene Show, la cui prima trasmissione risaliva al 1997 e che la S.p.A. R.T.I. era titolare di una famiglia di marchi denominativi “Le Iene” per varie classi merceologiche, fino a comprendere nove registrazioni.

Esponendo, inoltre, che la Camera Arbitrale di Milano aveva disposto la riassegnazione in proprio favore del *domain name* leiene.it, registrato dalla controparte, dando atto che il nome a dominio registrato dalla convenuta era inattivo, con conseguente infondatezza della deduzione attorea circa l'intenzione della società Macrosten LTD di utilizzare il domain name leiene.it per la realizzazione di una piattaforma informativa sul mondo animale.

Ciò posto, la S.p.A. R.T.I. deduceva la violazione, da parte dell'attrice, degli artt. 22, 20 e 118, co. VI, c.p.i. e 100 c.p.c., deducendo che il marchio Le Iene ha un cuore denominativo che entra in conflitto con il nome a dominio registrato dalla controparte, evidenziando trattarsi di un conflitto non caratterizzato da giusto motivo da parte della società Macrosten LTD, che, secondo la prospettazione della convenuta, traeva profitto dalla titolarità del nome a dominio leiene.it tramite i *link* sponsorizzati sulla pagina *web* associata al *domain name* leiene.it, con illecito agganciamento dell'avverso nome a dominio al marchio di proprietà della convenuta.

Esperiti gli incumbenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice contestava l'avversa eccezione di decadenza della società Macrosten LTD dalla proposizione della presente azione, deducendo di aver agito nel rispetto del termine di cui all'art. 3.12, co. I, del Regolamento Risoluzione delle Dispute, dando atto che: il 5/7/2018 era stata depositata la decisione della Camera Arbitrale di Milano, con cui, in accoglimento del ricorso presentato dalla S.p.A. R.T.I., l'esperto nominato aveva disposto la



riassegnazione del nome a dominio controverso a favore della ricorrente; con successiva nota del 9/7/2018 il “Registro.it” aveva comunicato alle parti che, a decorrere dal 30/07/2018, avrebbe dato attuazione alla riassegnazione del nome a dominio contestato in favore della ricorrente; con comunicazione inviata tramite pec il 26/7/201, la difesa dell’attrice aveva comunicato al “Registro.it” la propria volontà di adire l’autorità giudiziaria competente ex art. 120, co. II, c.p.i.; l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato infine notificato alla convenuta il 7/9/2018.

Con la memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. la convenuta replicava alle avverse deduzioni, quindi il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 22/10/2020, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

Rileva preliminarmente il collegio l’inammissibilità della domanda con cui l’attrice chiede dichiararsi la legittimità delle attività aventi ad oggetto l’acquisizione, l’utilizzo e la rivendita dei nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi, animali o cognomi di persone.

Invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente, non spetta al Tribunale statuire genericamente sulla legittimità di determinate attività in mancanza di reale controversia al riguardo, difettando l’interesse ad agire della parte attrice.

Nella specie, la convenuta non ha mai contestato la legittimità in astratto dell’attività di *domainer* della controparte, essendosi doluta specificatamente della registrazione del nome a dominio “leiene.it” in quanto contraffattivo del marchio anteriore “Le Iene”, distintivo dell’omonimo programma televisivo di sua produzione.

Difetta pertanto l’interesse ad agire dell’attrice in ordine ad una pronuncia di generale accertamento della legittimità della sua attività economica.

Quanto alla domanda attorea di accertamento negativo della violazione degli artt. 12, 20, 21 e 22 c.p.i. e 2598, nn. 1 e 2 c.c. da parte della società Macrosten Ltd relativamente alla registrazione del *domain name* “leiene.it”, le eccezioni preliminari di tardività dell’azione attorea per violazione del termine di cui all’art. 3.12 del Regolamento di Risoluzione delle Dispute e la sua inammissibilità per la natura decisoria ex artt. 808-*ter* c.p.c. e 1349 c.c. della pronuncia resa in data 5/7/2018 dall’organo unipersonale nominato dalla Camera Arbitrale di Milano sollevate dalla S.p.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I. sono infondate.



I domini di primo livello nazionali ccTLD.it, acronimo di Country Code Top Level Domain.it, che è l'ultima parte del nome di dominio Internet, corrispondente alla sigla alfanumerica che segue il 'punto' più a destra dell'URL, sono riservati agli Stati o territori dipendenti e sono formati da due lettere.

In Italia l'assegnazione dei domini è gestita dal Registro .it, che è l'anagrafe dei domini Internet .it, presso il quale è possibile chiedere, modificare o cancellare uno o più domini .it, posto che nel dicembre del 1987, l'Internet Assigned Numbers Authority (Iana) ha assegnato la gestione del .it al Consiglio Nazionale delle Ricerche. E' stato, quindi, istituito il Registro .it, con sede presso l'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa.

Su richiesta degli utenti, il Registro associa gli indirizzi numerici necessari per muoversi in rete (lungi e difficili da memorizzare) a un nome.

Ciò posto, l'odierna convenuta ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 3.1 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel country code Top Level Domain .it" per la riassegnazione, nel rispetto di quanto riportato all'art. 4.1 del citato Regolamento, del *domain name* "leiene.it" registrato dalla società di diritto cipriota Macrosten LTD, non ai sensi dell'art. 2.1, secondo cui "L'assegnatario di un nome a dominio può impegnarsi a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse all'assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente "Regolamento dispute", riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal Collegio arbitrale", come risulta dalla stessa decisione adottata dalla Camera Arbitrale di Milano, in persona del prof. Avv. Luigi Mansani, con cui è stata disposta, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna convenuta, la riassegnazione del nome a dominio LEIENE.IT alla S.p.A. Reti Televisive Italiane.

Il ricorso proposto dalla S.p.A. R.T.I. alla Camera Arbitrale di Milano e il relativo esito non precludono all'odierna attrice di adire l'autorità giudiziaria, posto che, ai sensi dell'art. 3.2, co. III, del Reg. cit., la procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto ad opposizione "...non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato".

E' parimenti priva di pregio l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'azione attorea.

Invero, i termini previsti dall'art. 3.12 non attengono all'ammissibilità dell'azione giudiziaria in materia di contraffazione del *domain name*, bensì alla comunicazione al Registro .it, proponibile dalla parte che abbia interesse alla sospensione dell'attuazione della decisione resa



sull'assegnazione del nome a dominio, pertanto la sua inosservanza non preclude alla parte che vi abbia interesse la proposizione dell'azione avanti al giudice.

Nel merito, relativamente alla *causa petendi*, la s.r.l. Macrosten chiede accertarsi la liceità della registrazione e dell'uso del nome a dominio "leiene.it" e, in generale, di tutti i nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi di animali o a nomi di persone.

Specularmente, la S.p.A. R.T.I. chiede, in via riconvenzionale, di inibire all'attrice l'uso (anche passivo) del nome a dominio www.leiene.it, previo accertamento della violazione, da parte della società Macrosten LTD, degli artt. 20, 22 e 118 D.Lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) e 100 L. n. 633/1941 (L.A.), il trasferimento dello stesso in proprio favore, la fissazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni sua violazione, la condanna della controparte al risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza.

La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.

La S.p.A. R.T.I. è titolare di numerose registrazioni di marchi denominativi "LE IENE", c.d. famiglia di marchi, in classi merceologiche diverse, afferenti sia al settore delle telecomunicazioni e dell'intrattenimento (classi 38 e 41), sia a numerosi altri prodotti e servizi, collegati alle proprie attività di *merchandising*, quali:

1. il marchio denominativo "LE IENE" n. 814022, depositato il 5 dicembre 1997 nelle classi 38 e 41;
2. il marchio denominativo "LE IENE" n. 863633, depositato il 26 gennaio 1999 nelle classi 9, 25 e 28;
3. il marchio denominativo "LE IENE" n. 868886, depositato il 12 maggio 1999 nelle classi 29, 30, 31 e 32;
4. il marchio denominativo "LE IENE" n. 1045382, depositato il 28 ottobre 2003 in classe 16;
5. il marchio denominativo "LE IENE" n. 1045653, depositato il 5 novembre 2003 in classe 43;
6. il marchio figurativo "LE IENE" n. 1330108, depositato il 30 gennaio 2008 in classe 14;
7. il marchio denominativo "LE IENE" n. 1514620, depositato il 20 marzo 2012 in classe 34;
8. il marchio denominativo "LE IENE" n. 1563711, depositato il 19 agosto 2013 in classe 16;
9. il marchio denominativo "LE IENE" n. 1597921, depositato il 24 ottobre 2013 nelle classi 3 e 5.

La prima registrazione è relativa al marchio "LEIENE", n. 8140022, e risale al 5/12/1997.

A sua volta la Macrosten LTD, società operante nel settore dello sviluppo e della compravendita di nomi a dominio, è titolare di numerosi *domain names*, tra cui "leiene.it", registrato il 18/12/2010, oltre ad altri numerosi domini riproducenti nomi di animali.



Come rilevato in sede arbitrale, ad eccezione dei marchi nn. 1514620, 1563711 e 1597921, i marchi "LE IENE" appartenenti alla convenuta sono stati depositati anteriormente alla registrazione del nome a dominio "leiene.it", risalente al 18/12/2010.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 20 lett b) c.p.i., il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Il divieto si estende anche ai prodotti e servizi non affini se, come nel caso di specie, il marchio goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20, lett. c) c.p.i.). Ai sensi dell'art. 22 primo comma c.p.i., inoltre, "è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni". Il secondo comma del medesimo art. 22 aggiunge: "Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

Insieme alla correlativa norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) c.p.i., la quale vieta l'adozione come marchio di un segno uguale o simile all'altrui ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio, qualora tale adozione possa dare luogo ad un pericolo di confusione/associazione, l'art. 22 c.p.i. in esame pone il principio dell'unità dei segni distintivi. Dall'acquisto dei diritti su un segno distintivo di un determinato tipo (marchio, ditta o insegna, nome a dominio) deriva, quindi, il diritto di impedire a terzi l'adozione di un segno uguale o simile, anche in una tipologia diversa (cfr. Cass. civ. n. 4405 del 28/2/2006).

Nel caso in esame l'identità tra il nome a dominio "leiene.it" e i marchi "Le Iene" è pacifica e risulta *per tabulas*.



Ebbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (cfr. Cass. civ. n. 4721 del 21/02/2020).

Il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nella disciplina dei marchi interpretata conformemente alla direttiva 21 dicembre 1988, n. 89/104/CEE e previgente rispetto alle modifiche introdotte con il d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 (espressione di un vero e proprio "favor legis" nei confronti dei marchi notori) - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni.

Ne consegue che in relazione ai marchi cosiddetti "celebri" - ai quali il pubblico ricollega non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità "soddisfacente" e che quindi garantiscono un successo del prodotto stesso a prescindere dalle sue qualità intrinseche - occorre tener conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti, non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione, cosicché il prodotto meno noto si avvantaggi di quello notorio e del suo segno (cfr. Cass. civ. n. 13090 del 27/05/2013).

Secondo l'orientamento prevalente del WIPO, inoltre, la registrazione di un nome a dominio coincidente con una parola o un'espressione comune può essere lecita, ma a patto che il nome a dominio sia utilizzato in modo genuino e coerente al suo significato, e non per trarre profitto dai diritti di marchio altrui o ingenerare confusione negli utenti Internet. Nel compiere tale valutazione, la giurisprudenza tiene in considerazione la rinomanza e lo status del marchio anteriore, le circostanze del caso e il comportamento complessivo del registrante (cfr. decisione WIPO dell'1/7/2008, caso n. D2008-0666, Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo e le decisioni ivi citate; decisione WIPO del 24 febbraio 2016, caso n. D2005-1304, Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN; cfr. anche decisione Tonucci&Partners del 10 marzo 2017, nel caso "maul.it"; cfr. anche WIPO Jurisprudential Overview 3.0, § 2.10).

Ciò posto, ai fini della delimitazione della tutela del marchio invocata dalla S.p.A. RTI, è necessario preliminarmente accertare il grado di capacità distintiva del marchio nazionale "Le Iene": ed invero, premesso che la confondibilità fra i segni che formano oggetto dei marchi contrapposti è il primo elemento che concorre a dar luogo al rischio di confusione, poiché



l'intensità della tutela del marchio varia in funzione del maggiore o minore grado di capacità distintiva di cui esso è dotato, risulta di fondamentale importanza, ai fini della valutazione della somiglianza, stabilire se quello in contraffazione abbia le caratteristiche di un marchio "debole" o di un marchio "forte".

In estrema sintesi, si definiscono "deboli" quei marchi che, pur essendo validi, sono espressivi, ovvero descrittivi del prodotto o del servizio contraddistinto, delle sue qualità o delle sue funzioni; si definiscono invece normalmente "forti" quei marchi privi di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l'uso prolungato e continuato, l'ampia diffusione tra il pubblico e l'intensa pubblicizzazione.

Il marchio "forte" è invece tutelato nel suo nucleo ideologico e pertanto sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano comunque sussistere l'identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa del marchio in contraffazione.

Tali principi sono corroborati dalla giurisprudenza, secondo cui "per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume cauterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante" (Cass. civ. n. 3984 del 27/2/2004; Cass. civ. n. 18920 del 21/9/2004; Cass. civ. n. 782 del 22/1/1993). Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 13170/2016; Cass. 14787/2007) quello secondo cui, in tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio c.d. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo - costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante -, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano "concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo".



Orbene, come osservato dalla Camera Arbitrale di Milano con il provvedimento di riassegnazione del *domain name* su cui si controverte, il marchio "LEIENE", che contraddistingue un programma televisivo, servizi di informazione e intrattenimento nelle classi 38 e 41, nonché gli ulteriori i prodotti e servizi rispetto ai quali il marchio è registrato, ha carattere fortemente distintivo.

Trattasi, infatti, di un segno di fantasia, che non è né descrittivo, né generico rispetto ai beni e servizi rivendicati.

Si rileva che il marchio registrato dalla convenuta il 5/12/1997 non è composto dalla sola parola "IENE", ma è sempre accompagnato dall'articolo determinativo "LE" e che entrambe le parole sono declinate al plurale. Sebbene si tratti di parole indubbiamente comuni della lingua italiana, si ritiene che la combinazione dell'articolo e del sostantivo in questione, unita alla declinazione di entrambe al plurale, ne rafforzi la capacità distintiva intrinseca.

Trattasi di marchio *forte*, non avendo diretta attinenza con il prodotto cui si riferisce, non essendovi alcuna consonanza tra l'animale iena ed il programma televisivo; è, inoltre, dotato di rinomanza, almeno sotto il profilo del *secondary meaning*, accresciuta dal suo uso protratto nel tempo in Italia e dalla grande notorietà acquisita dello stesso sul territorio nazionale, essendo distintivo del programma televisivo "Le Iene", trasmesso da oltre un ventennio con grande successo, avuto anche riguardo alla particolare idoneità divulgativa del mezzo televisivo al livello nazionale, venendo in rilievo peraltro la diffusione del programma televisivo tramite un canale avente ampia diffusione nazionale (Italia1).

Trattandosi di marchio dotato di rinomanza, ai fini della valutazione della illegittimità della registrazione del *domain name* "Leiene" da parte dell'attrice, non ha rilievo la identità o affinità dei settori in cui operano le parti.

La *ratio* della protezione del segno notorio attiene tanto alla tutela della funzione distintiva, quanto al valore acquisito dal segno a seguito di investimenti aziendali e pubblicitari, che lo rende strumento di comunicazione di impresa e la notorietà raggiunta dal marchio comporta un alto rischio confusorio determinabile da condotte imitative.

Ciò posto, dalla documentazione versata e dagli accertamenti compiuti in sede arbitrale risulta che il 5/4/2018, all'indirizzo "leiene.it" figuravano i seguenti link sponsorizzati (c.d. link pay-per-click): "Servizio Video –Cerca Servizio Video", collegato al sito <izito.it>; "Le Iene Programma Televisivo", collegato al sito <informationvine.it>; e "Le Iene – su Amazon.it", collegato al sito <amazon.it>.



I link pay-per-click in oggetto non corrispondono al significato letterale dell'espressione "le iene", intesa come un gruppo di due o più iene o, in senso figurativo, persone crudeli, feroci e aggressive), non rimandano a pagine web dedicate ad appassionati di zoologia, veterinaria, viaggi esotici o psicologia, ma sono riferiti alle attività di riproduzione e trasmissione di contenuti video e allo stesso programma televisivo "Le Iene" della Ricorrente, come accertato dalla Camera Arbitrale di Milano.

Il collegio ritiene dunque che i link pay-per-click presenti sulla pagina web associata al nome a dominio "leiene.it" siano suscettibili di trarre in inganno gli utenti di Internet, considerato che i contenuti televisivi hanno attualmente sempre maggiore diffusione sulle piattaforme *online*.

E' inoltre plausibile che la permanenza dei link sponsorizzati sopra descritti sulla pagina web associata al nome a dominio "leiene.it" generi un profitto a favore dell'attrice, derivante dallo sfruttamento dei marchi anteriori "LE IENE" (cfr. decisione WIPO del 22/5/2010, caso n. D2010-0490, Gibson, LLC v. Jeanette Valencia).

E' pertanto illegittima la registrazione del domain name "leiene.it" da parte della società Macrosten LTD, in quanto posta in essere in violazione del disposto del capoverso dell'art. 22 c.p.i. in materia di contraffazione di marchio dotato di rinomanza mediante l'iscrizione di un nome a dominio identico, al precipuo fine, da parte della società Macrosten LTD, di trarre indebito profitto indebitamente dall'agganciamento del suddetto *domain name* al marchio registrato dalla controparte, sia mediante la permanenza dei link sponsorizzati sopra descritti sulla pagina web associata al nome a dominio "leiene.it", sia soprattutto mediante la vendita del domain name "leiene.it", con conseguente configurabilità anche della registrazione in mala fede del nome a dominio.

E' priva di idoneo riscontro probatorio, infatti, la circostanza, rappresentata dall'attrice, secondo cui la registrazione del nome a dominio "leiene.it" sarebbe prodromica alla realizzazione di una piattaforma informativa sul mondo animale, mancando la prova di attività preparatorie in tal senso intraprese dalla società Macrosten LTD ed essendo ciò incompatibile con lo stato di inattività del nome a dominio "leiene.it" dalla data della sua registrazione, risalente al 18/12/2010: è pertanto evidente che la sua registrazione è avvenuta al solo fine di vendere tale *domain name*, come è reso peraltro verosimile dall'attività prevalente svolta dall'attrice.

Va pertanto affermata la contraffazione dei marchi attorei da parte della convenuta ai sensi degli artt. 20, co. I, lett. c) e 22, co. II, c.p.i..



Si rileva, inoltre, che l'accertamento della contraffazione dei marchi, utile ai fini dei conseguenti provvedimenti di contenuto inibitorio e risarcitorio, oltre che delle altre misure civili, non richiede anche una particolare caratterizzazione psicologica nell'autore, essendo sufficiente l'utilizzazione dei medesimi segni distintivi registrati da terzi per prodotti o servizi identici o affini ovvero di segni distintivi simili, laddove idonei a determinare un rischio di confusione.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea di accertamento della legittimità della registrazione del nome a dominio "leiene" e della pretesa risarcitoria attorea ex art. 96 c.p.c., incompatibile con la soccombenza della società Macrosten LTD.

Sono meritevoli di accoglimento, invece, per le ragioni sopra esposte, le domande riconvenzionali proposte dalla S.p.A. R.T.I. di inibitoria dell'uso del *domain name* "leiene.it" da parte della società Macrosten LTD e di trasferimento dello stesso in proprio favore.

Quanto alla compatibilità dell'inibitoria con la tutela richiesta in sede di merito, si richiama il chiaro disposto dell'art. 124 c.p.i., che contempla quale possibile contenuto della sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose che costituiscono violazione dell'altrui proprietà industriale, con la previsione, al secondo comma, della possibilità di rafforzare l'efficacia deterrente dell'inibitoria con la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (c.d. *astreinte*).

D'altronde l'inibitoria rappresenta la forma di più efficace rimedio contro la violazione dei diritti di proprietà industriale, in quanto mira a prevenire la protrazione della condotta illecita del soggetto attinto dall'ordine e la concreta efficacia della misura è assicurata con la previsione dell'*astreinte*, trattandosi di un comando soltanto infungibile, quindi soltanto indirettamente coercibile.

In considerazione della gravità dei fatti, va comminata la penale di cui all'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 30/05, per ogni violazione o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, ai fini di una maggiore efficacia dell'inibitoria, che risulta congruo fissare in € 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.

Deve essere accolta, altresì, la domanda di trasferimento del nome a dominio "leiene.it" in capo alla S.p.A. RTI, ai sensi dell'art. 118, co. VI, c.p.i..

La convenuta chiede, inoltre, sempre in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni, consistenti:



- nelle spese sostenute dalla S.p.A. RTI per le attività dirette ad ottenere in sede amministrativa la riassegnazione del nome a dominio “leiene.it”;
- nel pregiudizio conseguente alla perdita di opportunità di rapido e diretto contatto con gli utenti interessati a raggiungere il sito *web* relativo alla trasmissione della convenuta, con ricadute negative in termini di visualizzazioni e di raccolta pubblicitaria;
- nella retroversione degli utili conseguiti dall’attrice attraverso le violazioni dedotte;
- nell’indebito profitto tratto dalla controparte dalla rinomanza del marchio “Le Iene” di proprietà della S.p.A. RTI, lucrando sulla pubblicità, attraverso i link associati al *domain name* attoreo;
- nel danno subito dalla S.p.A. RTI dall’associazione, da parte degli utenti di internet, del *domain name* attoreo alle sue attività commerciali ed in particolare al programma televisivo Le Iene, con il concreto rischio che il pubblico dei consumatori possa ritenere l’attività svolta dall’attrice con il domain name “leiene.it” non all’altezza del livello qualitativo della convenuta, essendo peraltro il nome a dominio della controparte inattivo.

E’ fondata la pretesa della S.p.A. RTI di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte al fine di ottenere in sede amministrativa la riassegnazione del nome a dominio, pari ad € 5.023,36, trattandosi di un’indubbia voce di danno emergente a carico della convenuta.

Va disposta, altresì, la retroversione degli utili percepiti da Macrosten LTD, pari a \$ 579,56, corrispondenti ad € 479,47, importo attualizzato alla data della sentenza.

Quanto alla perdita di opportunità di rapido e diretto contatto con gli utenti interessati a raggiungere il sito web del programma televisivo Le Iene prodotto dalla convenuta - con le conseguenti negative ricadute in termini di raccolta pubblicitaria - ritiene il Collegio di poter riconoscere tale specifica voce di danno in via equitativa e prudenziale, avuto riguardo alla notorietà del programma televisivo Le Iene, alla rinomanza dell’omonimo marchio distintivo del programma televisivo e ai numerosi accessi al sito contraddistinto dal domain name “leiene.it” in concomitanza con la trasmissione del programma televisivo Le Iene, emergente dal grafico prodotto dalla convenuta.

Deve pertanto liquidarsi tale voce di danno in favore della S.p.A. RTI in misura pari ad € 20.000,00, attualizzata e comprensiva degli interessi fino alla data della sentenza.

Non vi è prova degli ulteriori danni di cui la convenuta chiede il risarcimento, in mancanza di prova che la condotta attorea abbia cagionato alla controparte un calo di utili, non potendo all’uopo valorizzarsi i bilanci di esercizio della S.p.A. RTI, che si riferiscono alla complessiva



situazione contabile e patrimoniale di quest'ultima, società di grandi dimensioni ed esercente una molteplicità di attività in ambito televisivo, certamente non riconducibili alla sola trasmissione del programma televisivo Le Iene, per quanto quest'ultimo riscuota da circa un ventennio un grande successo di pubblico ed abbia acquisito una notevole rinomanza al livello nazionale, sia tra gli utenti del servizio televisivo, che sulle piattaforme dei social network e di internet.

La società Macrosten LTD deve essere pertanto condannata al pagamento in favore della S.p.A. Reti Televisive Italiane – RTI della somma di € 25.502,83, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato fino alla data della sentenza: su tale importo devono applicarsi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

È fondata, altresì, nei limiti di seguito indicati, la domanda attorea di pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo 126 c.p.i.. Ed invero, l'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (cfr. Cass. civ. n. 6226 del 13/03/2013).

Nella specie, avuto riguardo alle modalità della contraffazione del marchio della convenuta ed alla rinomanza di quest'ultimo, ricorrono i presupposti per disporre la pubblicazione, una volta, della sentenza, limitatamente al dispositivo, a caratteri doppi del normale, nelle edizioni cartacee e *on line* dei quotidiani *La Repubblica*, *Il Corriere della sera* e *Il Sole 24 Ore*, nonché sul sito *toplegal.it* a cura della convenuta e a spese dell'attrice.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 275 e ss. c.p.c.;

il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 7/9/2018 dalla società Macrosten LTD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la S.p.A. Reti Televisive Italiane – R.T.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

1. DICHIARA inammissibile la domanda con cui la società Macrosten LTD chiede dichiararsi la legittimità delle attività aventi ad oggetto l'acquisizione, l'utilizzo e la rivendita dei nomi a dominio corrispondenti a segni generici o descrittivi, animali o cognomi di persone;



2. RIGETTA le altre domande proposte dalla società Macrosten LTD avverso la S.p.A. Reti Televisive Italiane;
3. ACCERTA e DICHIARA che la condotta posta in essere dalla società Macrosten LTD costituisce contraffazione del marchio “Le Iene” n. 814022, registrato il 5/12/1997;
4. INIBISCE alla società Macrosten LTD l'uso del nome a dominio “www.leiene.it”, registrato il 18/12/2010;
5. FISSA la somma di € 500,00 per ogni violazione o inosservanza delle statuizioni di cui al capo 4) che precede e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;
6. DICHIARA tenuta e, per l'effetto, condanna la società Macrosten LTD al risarcimento dei danni in favore della S.p.A. Reti Televisive Italiane, che liquida in € 25.502,83, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
7. DISPONE il trasferimento in favore della S.p.A. R.T.I. del nome a dominio “www.leiene.it” registrato il 18/12/2010 dalla società Macrosten LTD;
8. ORDINA la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza una volta, a cura della S.p.A. RTI e a spese della società Macrosten LTD, a caratteri doppi del normale nelle edizioni cartacee e *on line* dei quotidiani *La Repubblica*, *Il Corriere della sera* e *Il Sole 24 Ore* e sul sito *toplegal.it*;
9. CONDANNA la società Macrosten LTD a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 10.500,00 per compenso professionale ed € 1.036,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'U.I.B.M..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2021.

Il Giudice est.

dr. Tommaso Martucci

Il Presidente

dr. Claudia Pedrelli

